



**COMUNE DI CANDIOLO**  
**Città Metropolitana di Torino**

**AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**  
**PER L'INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI O SOCIETÀ SPORTIVE SENZA FINI DI LUCRO**  
**INTERESSATE A RIQUALIFICARE E GESTIRE L'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "CANDIOLO**  
**VILLAGE" SITO IN CANDIOLO VIA ROMA N. 12, AI SENSI DEL D.LGS. 38/2021 E S.M.I., CON**  
**LOCALI COMMERCIALI**

**IL COMUNE DI CANDIOLO**

in qualità di ente proprietario dell'**Impianto Sportivo Comunale sito in Candiolo Via Roma n. 12**, appartenente al patrimonio indisponibile del Comune di Candiolo e meglio individuato negli elaborati grafici e descrittivi allegati;

**RENDE NOTO CHE:**

- il complesso comunale denominato "Candiolo Village", sito in Candiolo, Via Roma n. 12, si configura come un impianto sportivo e polifunzionale di rilevanza comunale, con una superficie complessiva di circa 25.500 mq, destinato allo svolgimento integrato di attività sportive, ricreative e sociali.
- il complesso è composto da una pluralità di strutture e spazi tra loro integrati, tra cui:
  - un campo da calcio principale in erba naturale, dotato di tribuna e spogliatoi, omologato per la categoria Eccellenza;
  - un campo da calcio secondario illuminato, attualmente in erba naturale, omologabile per la Terza Categoria e per le categorie giovanili, oggetto di possibile intervento di riqualificazione mediante realizzazione di manto sintetico;
  - un campo da calcetto e un campo da tennis, entrambi illuminati;
  - un campo da beach volley di recente realizzazione, dotato di illuminazione;
  - una palestra e spazi accessori al piano seminterrato;
  - un'area verde di circa 2.600 mq, utilizzabile per attività sportive, ricreative ed eventi;
  - una sala polivalente denominata "Teatro dei Bottoni", idonea per eventi culturali, spettacoli e attività aggregative;
  - locali destinati ad attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar/ristoro), comprensivi di spazi interni ed esterni.
- costituiscono oggetto della presente manifestazione di interesse, e formeranno il perimetro della futura concessione secondo quanto sarà definito nei successivi atti procedurali, le strutture e gli spazi del complesso comunale sopra descritti, ad eccezione delle porzioni di seguito espressamente escluse;
- il locale destinato all'attività di somministrazione di alimenti e bevande rientra nell'oggetto della presente manifestazione di interesse e formerà parte della futura concessione, secondo le modalità che saranno definite nei successivi atti procedurali e nella convenzione;
- sono espressamente esclusi dall'oggetto della presente manifestazione di interesse, e pertanto NON rientrano nella futura concessione:

- tre campi per il gioco del padel, realizzati e gestiti da Enjoy Padel SSD a r.l. in forza della concessione stipulata in data 3 agosto 2021;
- n. 2 spogliatoi ubicati al piano seminterrato, il cui uso esclusivo è riservato alla medesima Enjoy Padel SSD a r.l. nell’ambito del rapporto concessorio attualmente in essere;
- la rotonda situata verso Via Roma, accanto all’ingresso principale, attualmente disciplinata da separato rapporto convenzionale in favore della APS Società Filarmonica Candioloese “A. Vivaldi” per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali;
- l’impianto in oggetto, seppur regolarmente fruibile per gli scopi a cui è destinato, necessita di interventi di rigenerazione, riqualificazione o ammodernamento affinché possa continuare a svolgere, tramite un soggetto gestore, la funzione sportiva e ricreativa per la quale è stato realizzato;
- l’Amministrazione comunale intende promuovere e valorizzare lo sport quale strumento di coesione sociale, inclusione e partecipazione, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118, quarto comma, della Costituzione, favorendo il coinvolgimento di associazioni e società sportive senza fini di lucro nella presentazione di proposte di riqualificazione e successiva gestione dell’impianto, ai sensi del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38 e s.m.i.;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 23 febbraio 2026 sono stati approvati il verbale e la relazione finale della Commissione comunale per la definizione degli indirizzi per la gara relativa alla gestione del complesso sportivo “Candiolo Village” adottati nella seduta del 5 febbraio 2026;

**RITENUTO**, pertanto, opportuno procedere alla pubblicazione del presente avviso pubblico di manifestazione di interesse, approvato con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 170 del 27 Aprile 2026, nel rispetto dei principi del risultato, della concorrenza, dell’imparzialità, della pubblicità, della trasparenza e dell’economicità, finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse da parte di associazioni e società sportive senza fini di lucro interessate alla riqualificazione e alla successiva gestione dell’impianto, nonché a individuare i soggetti da ammettere all’eventuale successiva fase procedurale, fermo restando che la presente manifestazione di interesse non costituisce affidamento né attribuisce alcun diritto alla concessione, ma ha natura esplorativa, istruttoria e propedeutica alle determinazioni che l’Amministrazione assumerà in conformità alla disciplina vigente;

Tutto ciò premesso e considerato

### **INVITA**

**LE ASSOCIAZIONI E LE SOCIETÀ SPORTIVE SENZA FINI DI LUCRO INTERESSATE A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELL’EVENTUALE SUCCESSIVA PROCEDURA FINALIZZATA ALLA RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO E ALLA SUCCESSIVA GESTIONE DELLO STESSO, ANCHE IN FORMA GRATUITA OVE NE RICORRANO I PRESUPPOSTI DI LEGGE, AI SENSI DEL D.LGS. 38/2021 E S.M.I.**

A tal fine si forniscono le seguenti indicazioni:

#### **Amministrazione precedente**

- Comune di Candiolo – Via Foscolo n. 4 – 10060 Candiolo
- Settore Amministrativo - Servizio Sport e Tempo Libero-Gestione Impianti Sportivi - Tel. 011 9934807
- Partita IVA: 01717430019

- RUP: Tiziana Fuggini
- PEC: [comune.candiolo.to@cert.legalmail.it](mailto:comune.candiolo.to@cert.legalmail.it)
- E-mail: [segreteria@comune.candiolo.torino.it](mailto:segreteria@comune.candiolo.torino.it)

Il Comune di Candiolo si riserva la facoltà, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, per diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito, per ragioni di legittimità, opportunità o convenienza amministrativa, ovvero in presenza di cause ostative, di sospendere, modificare, revocare o non dare ulteriore corso alla presente procedura in qualunque fase della stessa, senza che ciò comporti in capo ai partecipanti l'insorgenza di alcun diritto, pretesa o aspettativa giuridicamente tutelata alla prosecuzione della procedura o all'affidamento della concessione.

## **1. OGGETTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Il presente avviso ha ad oggetto l'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di associazioni e società sportive senza fini di lucro interessate alla presentazione di proposte per la riqualificazione e la successiva gestione dell'impianto sportivo comunale denominato "Candiolo Village", sito in Candiolo, Via Roma n. 12, con previsione di utilizzo dell'impianto volto a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile, nel rispetto dei principi di accesso aperto e non discriminatorio all'impianto medesimo.

In particolare, la successiva proposta progettuale dovrà prevedere, quale intervento minimo di riqualificazione, il rifacimento del manto sintetico del campo da calcio illuminato, omologabile per la Terza Categoria e per le categorie giovanili, secondo le caratteristiche tecniche e le prescrizioni che saranno definite dal Comune nella successiva fase procedurale.

Il complesso dispone altresì di locali destinabili all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, che rientrano nell'oggetto della presente manifestazione di interesse e formeranno parte della futura concessione, secondo le modalità che saranno definite nei successivi atti procedurali e nella convenzione, fermo restando il possesso, da parte del concessionario o dell'eventuale soggetto gestore dell'attività, di tutti i requisiti e titoli abilitativi prescritti dalla normativa vigente.

Costituiscono riferimenti normativi del presente avviso il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 e s.m.i. e, per quanto compatibili con la natura e con la fase della procedura, i principi di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i..

## **2. DURATA E PRINCIPALI CONDIZIONI DELL'AFFIDAMENTO**

La durata della concessione sarà determinata dal Comune in relazione al contenuto della proposta progettuale, all'entità degli interventi di riqualificazione, al piano di fattibilità economico-finanziaria e al periodo ragionevolmente necessario a consentire il recupero degli investimenti effettuati dal concessionario, unitamente ad un congruo ritorno sul capitale investito, nel rispetto della disciplina vigente.

Ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 e s.m.i., la durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti, deve essere proporzionata al valore dell'intervento e non può comunque essere inferiore a cinque anni. Il Comune prevede, quale durata ordinaria della futura concessione, un periodo minimo di anni dieci (10) decorrenti dalla data del verbale di consegna, ferma restando la necessaria coerenza della durata con l'equilibrio economico-finanziario dell'operazione.

La durata della concessione potrà essere determinata fino ad un massimo di anni dodici (12), qualora ciò risulti giustificato dall'assetto complessivo degli interventi, dal piano economico-finanziario, nonché da eventuali periodi di parziale indisponibilità dell'impianto connessi all'esecuzione di lavori o ad altri interventi incidenti sulla piena fruibilità della struttura.

Il rapporto giuridico sarà disciplinato dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 e s.m.i., dai principi e dalle disposizioni applicabili del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., nonché dallo schema di convenzione e dai successivi atti di affidamento, e sarà perfezionato mediante stipula di apposita convenzione di concessione.

### **3. CANONE ANNUO DI CONCESSIONE IN USO E MODALITÀ DI FINANZIAMENTO**

Per la parte sportiva dell'impianto non è previsto alcun canone di concessione a carico del soggetto affidatario, ferma restando l'applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38 e s.m.i..

Per gli eventuali locali destinati ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, nei limiti della loro effettiva disponibilità giuridica e previo possesso di tutti i requisiti di legge e dei necessari titoli abilitativi, è previsto il versamento a favore del Comune di Candiolo di un canone annuo a base di gara pari a euro **7.500,00**.

Il soggetto concessionario potrà gestire direttamente l'attività economica accessoria di somministrazione, qualora in possesso dei prescritti requisiti soggettivi e oggettivi, ovvero affidarne la gestione a terzi in possesso delle necessarie abilitazioni, nel rispetto della normativa vigente e secondo quanto sarà disciplinato nella convenzione di concessione.

Non è previsto alcun finanziamento o contributo a carico del Comune per la realizzazione degli interventi di riqualificazione proposti, né per la successiva gestione dell'impianto, salvo eventuali diversi interventi o opere che l'Amministrazione si riserva autonomamente di programmare e finanziare con separati atti.

### **4. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**

Possono presentare manifestazione di interesse i seguenti soggetti, in possesso dei requisiti di idoneità e di capacità tecnico-organizzativa di cui al successivo punto 5:

- le Associazioni Sportive Dilettantistiche e le Società Sportive Dilettantistiche senza fini di lucro, iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, operanti nell'ambito di una Federazione Sportiva Nazionale, di una Disciplina Sportiva Associata o di un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI ovvero, per il settore paralimpico, riconosciuti dal CIP;
- le Associazioni Temporanee di Scopo, già costituite o da costituire, composte dai soggetti di cui al precedente alinea, in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso. In tal caso la manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti componenti, con indicazione delle rispettive denominazioni, e contenere l'impegno, in caso di successivo affidamento, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, designato quale capogruppo.

È fatta salva la possibilità, per i soggetti sopra indicati, di avvalersi della collaborazione di Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS, esclusivamente per l'organizzazione e la gestione di attività sportive, ricreative e sociali connesse, nonché per lo svolgimento di attività accessorie o di supporto finalizzate a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile.

### **5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

#### **5.1 Requisiti di ordine generale:**

I soggetti partecipanti devono essere in possesso, alla data di presentazione della manifestazione di interesse, dei seguenti requisiti di ordine generale:

- insussistenza, in capo al soggetto partecipante e ai soggetti nei cui confronti trovano applicazione, delle cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 96 e 97 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;
- insussistenza di situazioni di conflitto di interessi non diversamente risolvibili ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;
- non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi a ex dipendenti o incaricati del Comune di Candiolo (nel triennio successivo alla loro cessazione di rapporto) che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto del Comune di Candiolo, nei confronti della Associazione/Società, negli ultimi tre anni di servizio, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 1 della legge 190/2012;
- non aver subito procedure di decadenza o di revoca di concessioni da parte della Pubblica Amministrazione per fatti addebitati al concessionario stesso;
- eventuali posizioni debitorie nei confronti del Comune di Candiolo dovranno essere integralmente regolarizzate prima della stipula della convenzione di concessione; a tal fine il Comune si riserva di richiedere, ove necessario, idonea documentazione comprovante l'avvenuta regolarizzazione o adeguata garanzia a copertura degli importi dovuti.

## 5.2 Requisiti di capacità tecnica-organizzativa:

I soggetti partecipanti devono inoltre dimostrare di possedere adeguata capacità tecnico-organizzativa in relazione alla natura e alla complessità delle attività oggetto della futura concessione.

A tal fine dovranno risultare:

- iscritti al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, ai sensi della normativa vigente, ove trattasi di Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche;
- dotati di risorse organizzative, umane e operative adeguate allo svolgimento delle attività di gestione e alla realizzazione degli interventi di riqualificazione proposti;
- in possesso di esperienza, anche documentabile mediante statuto, curriculum, attestazioni, certificazioni o altri atti equivalenti, nello svolgimento di attività sportive, ricreative o nella gestione di impianti sportivi, ovvero comunque in grado di dimostrare, nella successiva fase procedurale, la propria capacità di assicurare una gestione efficace, continuativa e coerente con le finalità dell'avviso.

In caso di partecipazione in forma associata, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascun soggetto partecipante; i requisiti di capacità tecnico-organizzativa devono essere posseduti secondo quanto sarà ulteriormente precisato nella successiva fase procedurale.

## 6. PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

### 6.1 SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

In considerazione della natura e della complessità dell'impianto, nonché della necessità di acquisire diretta conoscenza dello stato dei luoghi, della consistenza delle strutture, delle aree e dei locali interessati, delle eventuali interferenze con porzioni dell'immobile non comprese nella presente procedura e, più in generale, di tutti gli elementi utili ai fini della successiva elaborazione della proposta progettuale e gestionale, il sopralluogo presso l'impianto è obbligatorio.

Ai fini dell'effettuazione del sopralluogo, le Associazioni/Società Sportive senza fini di lucro interessate devono inoltrare **la richiesta entro e non oltre le:**

**ore 12,00 del giorno 8 Maggio 2026**

ai Settori Tecnico e Amministrativo del Comune di Candiolo all'indirizzo e-mail [segreteria@comune.candiolo.torino.it](mailto:segreteria@comune.candiolo.torino.it), indicando la denominazione del soggetto richiedente, la sede legale, i recapiti telefonici e l'indirizzo di posta elettronica, nonché il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. Si chiede di anticipare telefonicamente la richiesta di sopralluogo a uno dei seguenti numeri: 0119934806/0119934807.

Il sopralluogo sarà effettuato nel giorno stabilito dall'Amministrazione, alla presenza di un incaricato comunale. Data, ora e luogo del sopralluogo saranno comunicati all'indirizzo di posta elettronica indicato dal richiedente con almeno 2 giorni di anticipo. Il Comune si riserva di organizzare i sopralluoghi anche in date collettive, ove ciò risulti funzionale al regolare svolgimento della procedura.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante del soggetto interessato, ovvero da soggetto munito di apposita delega scritta, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da copia di un valido documento di identità del delegante e del delegato. All'esito del sopralluogo sarà rilasciata apposita attestazione di avvenuto sopralluogo.

La mancata effettuazione del sopralluogo costituisce causa di esclusione dalla procedura.

## 6.2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro interessate devono far pervenire la propria manifestazione di interesse tramite piattaforma telematica Traspare.

La documentazione richiesta dovrà essere inviata e fatta pervenire al Comune di Candiolo, stazione appaltante, **solo ed esclusivamente attraverso la piattaforma telematica** accessibile all'indirizzo <https://candiolo.traspare.com> in entro il termine perentorio **delle ore 15:00 del giorno 14 Maggio 2026**, pena la nullità della manifestazione di interesse e comunque la non ammissione alla procedura. Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna manifestazione di interesse pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile al concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla presente procedura, comporta l'irricevibilità della manifestazione di interesse e la non ammissione alla procedura stessa. I concorrenti esonerano la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere la piattaforma telematica e ad inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla presente procedura. Saranno escluse le manifestazioni di interesse irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o comunque inappropriate.

La stazione appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura, qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete, che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso alla piattaforma telematica o che impediscano di formulare l'offerta. Nel rispetto della "par condicio" fra i partecipanti, in base al disposto degli articoli 94, 95, 96, 97 e 100 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante potrà invitare, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto di certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

All'interno del plico informatico, presentato tramite la piattaforma trasparente, dovrà essere inserita la seguente documentazione:

- **manifestazione di interesse**, redatta secondo il modello predisposto dal Comune e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante;
- **copia di un documento di identità** del sottoscrittore in corso di validità;
- **atto costitutivo e statuto** dell'Associazione o Società Sportiva, registrati presso l'Agenzia delle Entrate;
- **attestazione di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche**, ove richiesta in relazione alla natura del soggetto partecipante;
- **attestazione di avvenuto sopralluogo**, rilasciata dal Comune.

### **6.3 ESAME DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE**

La verifica delle manifestazioni di interesse pervenute avrà luogo il giorno **15 Maggio 2026** alle ore **11:00** presso il Palazzo Comunale – Sala Giunta, sita al piano primo, in Via Foscolo n. 4, Candiolo. Le operazioni potranno essere aggiornate ad altra data, ora o luogo, con comunicazione pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

Nel giorno, ora e luogo sopra indicati, il R.U.P. procederà:

- a verificare la regolarità e la presenza della documentazione richiesta al precedente punto **6.2**;
- ad accertare la regolarità formale della documentazione prodotta e l'ammissibilità delle manifestazioni di interesse presentate.

Nel caso di mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni e dei documenti richiesti ai fini della partecipazione, il Comune di Candiolo assegnerà al soggetto interessato un termine non inferiore a cinque (5) giorni e non superiore a dieci (10) giorni affinché provveda a rendere, integrare o regolarizzare la documentazione necessaria. In caso di inutile decorso del termine assegnato, la manifestazione di interesse sarà dichiarata inammissibile.

All'esito della verifica il R.U.P. approverà l'elenco dei soggetti ammessi e degli eventuali soggetti non ammessi, con indicazione della relativa motivazione.

### **6.4 FASE SUCCESSIVA ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**

La presente sezione ha finalità esclusivamente informative e descrive, in via indicativa e non esaustiva, la documentazione che potrà essere richiesta ai soggetti ammessi alla successiva fase procedurale.

Tale documentazione **non deve essere presentata** nella presente fase di manifestazione di interesse, ma viene indicata al solo fine di consentire ai soggetti interessati una preventiva valutazione dell'impegno tecnico, economico e progettuale richiesto.

Il Comune si riserva la facoltà di modificare, integrare, specificare o dettagliare ulteriormente, negli atti della successiva fase procedurale, la documentazione da produrre e i relativi contenuti.

La manifestazione di interesse è preliminare rispetto alla fase successiva, nella quale verrà richiesta la presentazione di una proposta progettuale e gestionale corredata dalla documentazione tecnica ed economico-finanziaria ritenuta necessaria dall'Amministrazione.

In particolare, la proposta progettuale dovrà illustrare le soluzioni tecniche individuate, comprensive degli interventi minimi obbligatori eventualmente prescritti dal Comune, nonché degli eventuali ulteriori interventi di riqualificazione, miglioramento, ammodernamento o implementazione funzionale dell'impianto e delle relative attrezzature.

La relazione tecnico-gestionale dovrà inoltre esplicitare, in modo chiaro e coerente, almeno i seguenti profili:

- le attività sportive che si intendono svolgere nell'impianto e la relativa valenza sociale, promozionale, agonistica, amatoriale e ricreativa;
- il potenziale bacino di utenza e le modalità di accesso e fruizione dell'impianto;
- l'organizzazione della gestione, con riferimento agli orari di utilizzo, alla stagionalità, al personale impiegato e alle modalità operative di conduzione della struttura;
- le eventuali attività collaterali, ricreative, sociali e inclusive che si intendono sviluppare, con particolare attenzione ai giovani, alle persone con disabilità, agli anziani e ai soggetti in condizioni di fragilità o svantaggio.

La documentazione richiesta nella successiva fase procedurale sarà finalizzata a consentire al Comune una valutazione complessiva della proposta sotto il profilo qualitativo, tecnico, economico-finanziario e gestionale, ai fini delle determinazioni di competenza dell'Amministrazione e

dell'eventuale riconoscimento dell'interesse pubblico, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 e s.m.i..

## 6.5 PRINCIPALI CONTENUTI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

La presente sezione ha carattere esclusivamente informativo e indica, in via orientativa, i principali contenuti della proposta progettuale e gestionale che potrà essere richiesta ai soggetti ammessi alla successiva fase procedurale.

La proposta progettuale dovrà, in linea generale, contenere almeno i seguenti elementi:

- a) **Relazione gestionale**, nella quale dovranno essere illustrati, in modo chiaro e coerente, almeno i seguenti profili:
  - modello organizzativo e gestionale proposto per l'impianto;
  - modalità di utilizzo e di valorizzazione dell'impianto, anche sotto il profilo dell'attrattività, della funzionalità e dell'accessibilità;
  - iniziative e attività idonee a favorire l'aggregazione sociale, l'inclusione sociale e giovanile e la fruizione dell'impianto da parte della collettività;
  - eventuale esperienza maturata nella gestione di impianti sportivi o nello svolgimento di attività sportive e ricreative analoghe;
- b) **Relazione tecnica illustrativa degli interventi proposti**, con descrizione delle soluzioni progettuali, delle caratteristiche tecniche, delle modalità esecutive e delle verifiche di compatibilità con la disciplina urbanistica ed edilizia vigente;
- c) **Computo metrico estimativo**, redatto sulla base dell'ultimo Prezzario della Regione Piemonte vigente al momento della presentazione della proposta;
- d) **Elaborati grafici in scala adeguata**, idonei a rappresentare lo stato di fatto e gli interventi di riqualificazione proposti, sottoscritti dal tecnico incaricato, ove richiesto dalla natura degli interventi;
- e) **Cronoprogramma dei lavori**, articolato per fasi e per tempi di esecuzione;
- f) **Quadro economico dell'intervento**, con evidenziazione del costo complessivo delle opere e delle ulteriori voci di spesa connesse;
- g) **Piano delle manutenzioni dell'impianto**, qualora richiesto negli atti della successiva fase procedurale o predisposto dal Comune quale documento di riferimento;
- h) **Piano di fattibilità economico-finanziaria**, redatto in coerenza con gli interventi proposti e sottoscritto da professionista abilitato, recante almeno:
  - la durata della concessione proposta;
  - l'importo complessivo dell'investimento;
  - l'individuazione delle fonti di finanziamento;
  - l'analisi della sostenibilità economico-finanziaria dell'intervento e della gestione;
  - il prospetto annuale delle entrate e delle spese previste per l'intero periodo concessorio.

Ai fini della verifica di attendibilità del piano di fattibilità economico-finanziaria, verrà richiesta l'allegazione dei bilanci approvati relativi agli ultimi esercizi disponibili; per i soggetti di più recente costituzione, potrà essere richiesta la produzione della documentazione contabile approvata successivamente alla costituzione.

Verrà inoltre richiesta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativa all'eventuale esperienza maturata nella gestione di impianti sportivi, con indicazione:

- degli impianti precedentemente gestiti;
- delle attività svolte;
- dei soggetti proprietari o affidanti;

- della durata della gestione.

Verrà altresì richiesta, nella successiva fase procedurale, offerta economica relativa al canone annuo da corrispondere per gli eventuali locali destinati ad attività economica accessoria di somministrazione di alimenti e bevande, con rialzo rispetto all'importo posto a base.

Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, il Comune potrà richiedere al relativo soggetto la presentazione della proposta progettuale completa, ai fini della valutazione dell'interesse pubblico dell'intervento e della verifica della sussistenza dei presupposti previsti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui pervengano più manifestazioni di interesse, il Comune potrà attivare una successiva fase comparativa, nella quale saranno definiti con appositi atti i criteri di valutazione delle proposte progettuali e dell'eventuale offerta economica, nonché le modalità di nomina dell'organo o della commissione incaricata della valutazione, secondo la disciplina applicabile.

## **6.6 GARANZIA FIDEIUSSORIA E ASSICURAZIONI**

### **6.6.1 GARANZIA FIDEIUSSORIA**

Entro la data di stipula della convenzione di concessione, il soggetto affidatario dovrà costituire, a garanzia degli obblighi assunti e della corretta esecuzione degli interventi di riqualificazione proposti, apposita garanzia fideiussoria.

La garanzia dovrà essere rilasciata esclusivamente da:

- istituti bancari autorizzati ai sensi del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, iscritti all'albo delle banche e sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia;
- imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzione, risultanti dagli albi e dagli elenchi tenuti dall'IVASS;
- intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, autorizzati al rilascio di garanzie fideiussorie nei confronti del pubblico e sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia.

L'importo della garanzia è stabilito in misura non inferiore al 10% del valore complessivo dell'investimento proposto.

L'Amministrazione si riserva, in relazione alla natura e alla complessità degli interventi, nonché al profilo di rischio dell'operazione, di richiedere, nella successiva fase procedurale o in sede di convenzione, una garanzia di importo superiore, ove ritenuto necessario a copertura degli obblighi assunti.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/en/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;

- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La garanzia dovrà contenere le clausole essenziali previste dalla convenzione di concessione, ivi comprese, ove richieste dall'Amministrazione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e l'operatività della garanzia entro un termine predeterminato a semplice richiesta scritta del Comune.

La garanzia dovrà inoltre:

- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

Lo svincolo della garanzia fideiussoria relativa all'esecuzione degli interventi sarà disciplinato nella convenzione di concessione e potrà essere subordinato all'esito positivo del collaudo o del certificato di regolare esecuzione degli interventi di riqualificazione.

Il soggetto affidatario dovrà inoltre costituire, entro la data di stipula della convenzione di concessione, un'ulteriore garanzia fideiussoria, di importo pari a tre annualità del canone annuo offerto in sede di gara, a garanzia del puntuale pagamento del canone dovuto al Comune e dei relativi eventuali accessori.

Tale ulteriore garanzia dovrà permanere valida ed efficace per tutta la durata della concessione ovvero essere mantenuta, rinnovata o reintegrata secondo quanto sarà puntualmente disciplinato nella convenzione di concessione.

Lo svincolo dell'ulteriore garanzia fideiussoria prestata a copertura del pagamento del canone sarà disciplinato nella convenzione di concessione.

## 6.6.2 ASSICURAZIONI

Prima della stipula della convenzione di concessione, il soggetto affidatario dovrà stipulare e consegnare al Comune idonee polizze assicurative, emesse da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio italiano e risultanti dagli albi ed elenchi IVASS.

In particolare, il concessionario dovrà essere munito almeno delle seguenti coperture:

- a) Polizza per responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e, ove necessaria, verso prestatori di lavoro (R.C.O.), a copertura dei rischi derivanti dalla gestione dell'impianto, dallo svolgimento delle attività sportive ed extrasportive, dall'uso delle strutture e delle attrezzature, nonché da ogni altro danno riconducibile alle attività esercitate durante il periodo di concessione, con massimale non inferiore a Euro 3.000.000,00;
- b) Polizze assicurative obbligatorie previste dalla normativa vigente in favore dell'eventuale personale impiegato dal concessionario nell'esecuzione delle attività connesse alla gestione;
- c) Polizza a copertura dei danni al patrimonio affidato in concessione, comprensiva almeno dei rischi di incendio, scoppio ed eventi accessori, con massimali adeguati al valore del compendio e dei beni affidati, secondo quanto stabilito nei successivi atti di gara;
- d) polizza assicurativa, ovvero specifica estensione delle coperture di cui alle precedenti lettere, avente ad oggetto la copertura degli eventuali danni patrimoniali e materiali arrecati al concedente in conseguenza dell'attività di gestione, dell'uso dell'impianto, dell'esecuzione degli interventi e di ogni altro inadempimento o fatto imputabile al concessionario, con massimale adeguato da definirsi nei successivi atti di gara.

Le polizze dovranno restare valide ed efficaci per tutta la durata della concessione. Il concessionario dovrà trasmettere al Comune, su richiesta e comunque secondo quanto previsto dalla convenzione, la documentazione attestante la permanenza della copertura assicurativa e il pagamento dei relativi premi.

Eventuali franchigie o scoperti previsti dalle polizze resteranno a carico del concessionario.

L'esistenza delle polizze assicurative non esonera in alcun modo il concessionario dalle responsabilità derivanti dalla gestione dell'impianto e dall'esecuzione degli obblighi assunti.

La mancata costituzione o il venir meno delle coperture assicurative richieste costituisce grave inadempimento e potrà comportare la decadenza dalla concessione o la risoluzione del rapporto, secondo quanto previsto dalla convenzione, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

## **7. TUTELA DEI DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI FINALI**

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali conferiti dai partecipanti saranno trattati dal Comune di Candiolo, in qualità di titolare del trattamento, esclusivamente per finalità connesse alla gestione della presente procedura e agli eventuali adempimenti conseguenti, secondo le modalità e nei limiti indicati nell'informativa privacy allegata al presente avviso.

### **Allegati al presente Avviso Pubblico:**

- Allegato 1) Relazione descrittiva dell'impianto con relativi elaborati grafici;
- Allegato 2) Modello di manifestazione di interesse;

Candiolo, li 27 Aprile 2026

**Il RUP e  
Responsabile del  
Servizio Amministrativo**

*(Documento sottoscritto digitalmente  
ai sensi degli artt. 20, 21 e 24 del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)*